

D.Lgs. 81/2008



Testo Unico D.Lgs. 81/2008

306 articoli e XIII Titoli. 51 Allegati:

- Titolo I: 1-61, Principi Comuni
- Titolo II: 62-68, Luoghi Lavoro
- Titolo III: 69-87, Attrezzature/DPI
- Titolo IV: 88-160, Cantieri temporanei o mobili
- Titolo V: 161-166, Segnaletica
- Titolo VI: 167-171, Movimentazione manuale dei carichi
- Titolo VII: 172-179, Attrezzature munite di videotermini
- Titolo VIII: 180-220, Agenti FISICI
- Titolo IX: 221-265, Sostanze PERICOLOSE
- Titolo X: 266-286, Esposizione ad agenti BIOLOGICI
- Titolo XI: 287-297, Protezione da Atmosfere Esplosive
- Titolo XII-XIII: 298-306, Disposizioni Finali

Testo Unico D.Lgs. 81/2008

LEGGI ABROGATE

- DPR 547/55
- DPR 303/56 (tranne art. 64)
- D.Lgs. 277/91
- D.Lgs. 626/94
- D.Lgs. 493/96 e D.Lgs. 494/96
- D.Lgs. 187/2005
- Art. 36 –bis L.248/06 e Artt. 2,3,5,6 e 7 Legge 123/07
- Ogni altra disposizione incompatibile

I Soggetti obbligati

- Il Datore di lavoro.
- Il Dirigente.
- Il Preposto.
- I Lavoratori.
- Il responsabile e gli addetti al Servizio Prevenzione e protezione (RSPP e ASPP).
- I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
- Il medico competente (MC).

Il Datore di lavoro

- E' il soggetto **titolare del rapporto di lavoro** con il lavoratore o, comunque il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la **responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa (Art. 2,c.1 lett.b).**

Il Datore di lavoro

- Obblighi **non delegabili**:
 - a) Designare il Responsabile del Servizio Prevenzione e sicurezza;
 - b) Valutare tutti i rischi per la salute e sicurezza ed elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi.
- Obblighi **delegabili**:

Tutti gli altri previsti dalla normativa vigente.

Il Lavoratore

- Persona che, **indipendentemente dalla tipologia contrattuale**, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro **pubblico o privato**, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, **esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari**.

Applicabilità della norma a tutte le tipologie di lavoratori.

Gli altri soggetti

- **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione** è la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
- **Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza** è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
- **Medico competente** : medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi di cui all'art. 38, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto.

Informazione, Formazione e Addestramento

- **Informazione:** complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro .
- **Formazione:** processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed ad altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.
- **Addestramento:** complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto delle attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche DPI, e le procedure di lavoro.

Informazione, Formazione e Addestramento

Si può dire, riassumendo in modo sintetico, che gli obiettivi sono che il soggetto destinatario debba acquisire:

- con l'informazione il “**sapere**”;
- con la formazione il “**saper essere**”;
- con l'addestramento il “**saper fare**”.

Informazione ai lavoratori

- Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori.
- Ove l'informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

Formazione dei lavoratori

Oggetto:

- a) concetti** di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- b) rischi** riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

Formazione dei lavoratori

Deve avvenire:

- a) al momento di **costituzione del rapporto di lavoro** o all'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- b) nel caso di **trasferimento o cambiamento di mansioni**;
- c) nell'ipotesi di **introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie**, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

L'addestramento viene effettuato da **persona esperta** e sul luogo di lavoro.

Documento di valutazione dei rischi

- **Deve avere data certa e contenere:**
 - a)** una **relazione sulla valutazione di tutti i rischi** per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
 - b)** l'indicazione delle **misure di prevenzione e di protezione** attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati.
 - c)** il **programma delle misure ritenute opportune** per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

Documento di valutazione dei rischi

- d) l'individuazione delle **procedure per l'attuazione delle misure da realizzare**, nonché dei **ruoli dell'organizzazione** aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- e) l'indicazione del **nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione**, del **rappresentante dei lavoratori per la sicurezza** o di quello territoriale e del **medico competente** che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- f) l'individuazione delle **mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici** che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Documento di valutazione dei rischi

- Va rielaborato quando:
 - a) modifiche significative del processo produttivo e/o organizzazione del lavoro;
 - b) evoluzione della tecnica;
 - c) a seguito di infortuni significativi;
 - d) su segnalazione della sorveglianza sanitaria.

Documento di valutazione dei rischi

La mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi può causare la sospensione dell'attività da parte degli organi di vigilanza (NAS – ASL) art 4 D.LGS 81-2008.

Obblighi del datore di lavoro

- 1) Valutare i rischi ed elaborare il relativo documento.
- 2) Adottare le misure necessarie volte ad eliminare o ridurre al minimo i rischi.
- 3) Nominare il medico competente (solo nel caso in cui sussista l'obbligo di sorveglianza sanitaria).

Obblighi del datore di lavoro

- 4) Nel caso in cui non vi provveda personalmente, designare e formare l'RSPP, i lavoratori addetti alla prevenzione e lotta antincendi, primo soccorso e gestione dell'emergenza.
- 5) Comunicare all'Inail a fini statistici - e annotare sul registro infortuni - anche gli infortuni che comportino un'assenza di almeno un giorno (escluso quello dell'evento), nonché, ogni anno, il nominativo del RLS (ove designato). Resta fermo l'obbligo di comunicare all'Inail, ai fini assicurativi, gli infortuni di durata superiore a tre giorni.

Obblighi del datore di lavoro

- 6) Informare i lavoratori sui rischi connessi all'attività lavorativa, formarli in materia di sicurezza da registrarsi sul libretto formativo del cittadino (nelle regioni in cui sia stato attivato), e fornire loro i DPI.

Obblighi dei lavoratori

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

Obblighi dei lavoratori

2. I lavoratori devono in particolare:

- a) **contribuire**, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, **all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro**;
- b) **osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale**;
- c) **utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza**;

Obblighi dei lavoratori

- d) **utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;**
- e) **segnalare** immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

Obblighi dei lavoratori

- **f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;**
- **g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;**
- **h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;**
- **i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.**

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

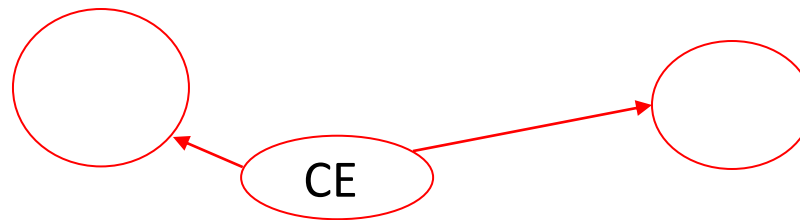
D.P.I.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI



- ☐ D.P.I. è qualunque attrezzatura debba essere indossata per proteggere da un rischio
- ☐ **I D.P.I. devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti con altri mezzi**
- ☐ Gli indumenti e le uniformi di lavoro, a meno che non proteggano da qualche rischio, **non** sono DPI

TUTTI I DPI DEVONO ESSERE DOTATI DI MARCATURA CE E ACCOMPAGNATI DA UNA NOTA INFORMATIVA



- ☐ I D.P.I. devono essere:
- ☐ adeguati al rischio da prevenire
- ☐ adeguati alle condizioni del luogo di lavoro
- ☐ ergonomici
- ☐ adattabili all'utilizzatore



OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

- ☐ Valutare i rischi non eliminabili con altri mezzi
- ☐ Individuare le caratteristiche dei D.P.I. necessari
- ☐ Individuare le condizioni di utilizzo
- ☐ Fornire a tutti i lavoratori i necessari D.P.I.
- ☐ Assicurarne efficienza, igiene e sostituzione
- ☐ Fornire adeguate istruzioni per l'uso corretto
- ☐ Informare e formare i lavoratori
- ☐ Addestramento, almeno per i D.P.I. salvavita e di protezione dell'udito
- ☐ Richiedere ai lavoratori l'uso dei D.P.I.



La segnaletica di sicurezza

Il decreto legislativo 493 del 14/08/1996

- Il mezzo più diretto per avvertire di un rischio, per vietare o prescrivere determinati comportamenti o per fornire indicazioni in materia di sicurezza e prevenzione è rappresentato dalla **segnaletica di sicurezza**.
- *Le recenti norme introducono nuovi cartelli e nuove disposizioni in materia di segnaletica dei contenitori e delle tabulazioni, di segnali acustici, luminosi e disposizioni a cui attenersi per le segnalazioni, in forma verbale e gestuale.*

In primo luogo viene precisato che cosa debba intendersi per segnaletica di sicurezza:

"una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività, o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale".

- Quindi stabilisce le indicazioni e le tipologie che devono avere i diversi tipi di segnali:

[segnali di divieto](#)

[segnali di pericolo](#)

[segnali di obbligo](#)

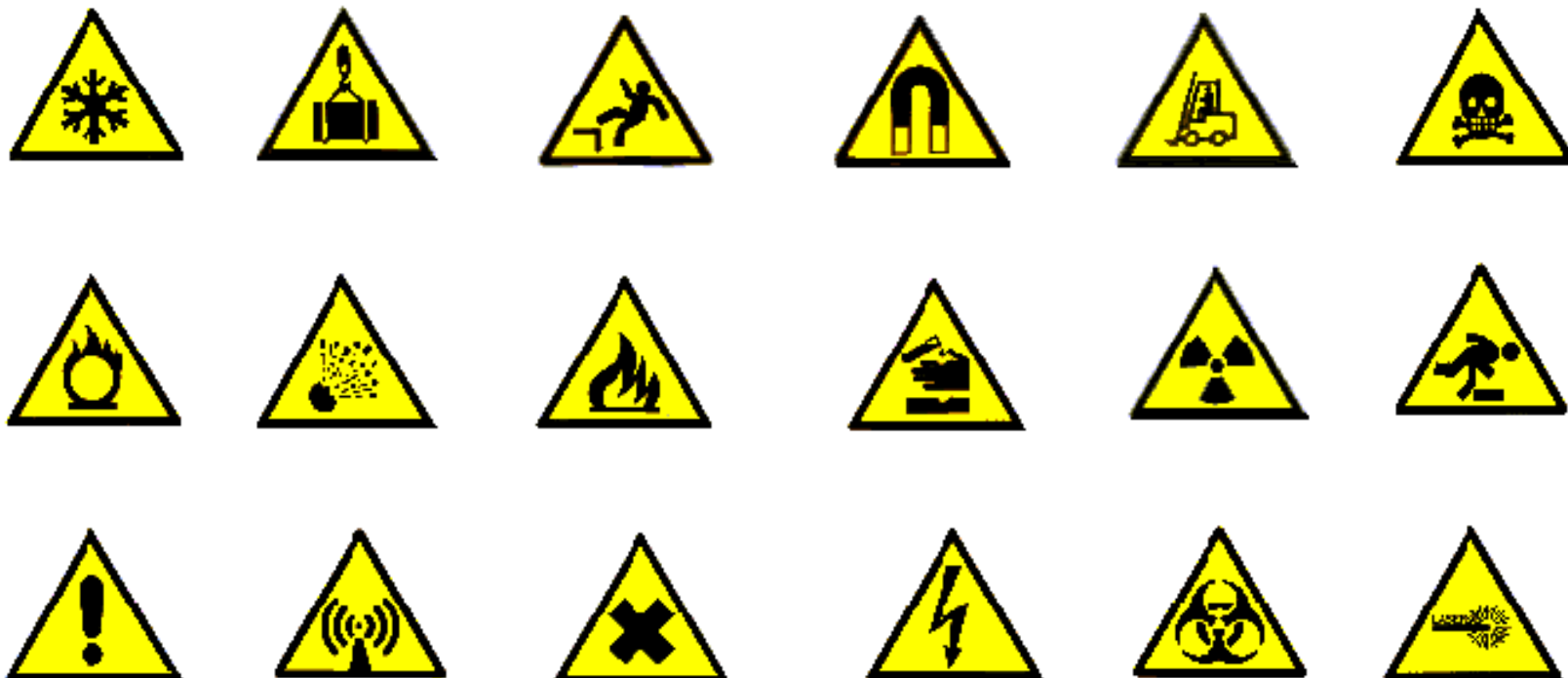
[segnali di sicurezza](#)

- **I casi e gli obblighi a carico del datore di lavoro, di far ricorso alla segnaletica di sicurezza sono dettagliati dall'art 2 del decreto legge, nel quale viene precisato che la segnaletica serve per:**
 - **avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte**
 - **vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo**
 - **prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza**
 - **fornire informazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso e salvataggio**
 - **fornire altre indicazioni in materia di prevenzione sicurezza**

Segnali di divieto



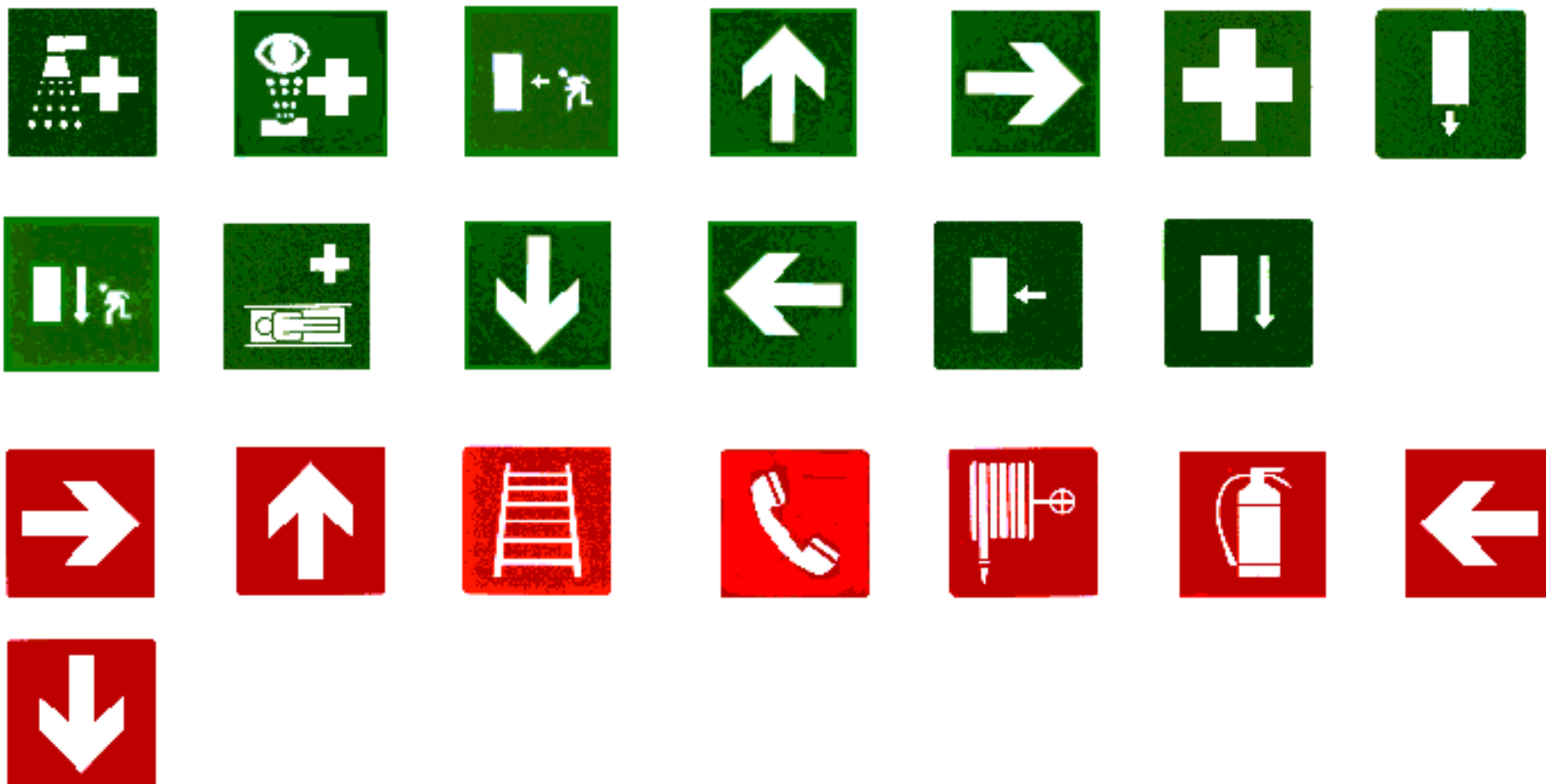
Segnali di Avvertimento



Segnali di obbligo



Segnali di Sicurezza



Movimentazione manuale dei carichi

Movimentazione manuale dei carichi

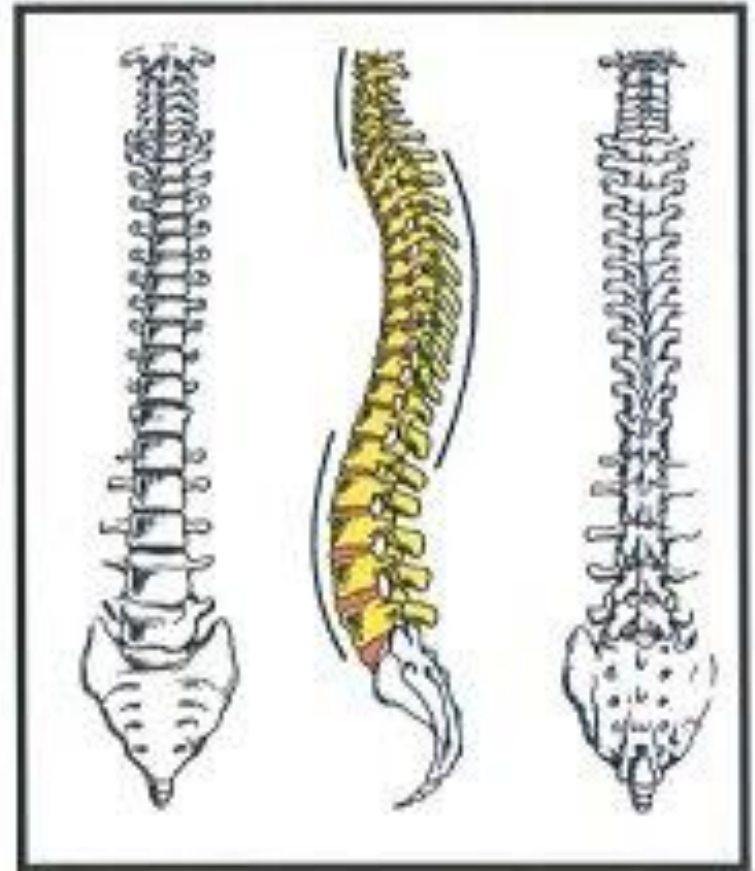
- Definizione:
 - si intendono le operazioni di trasporto, sostegno di un carico da parte di uno o più lavoratori comprese le azioni di sollevare, deporre, spingere, tirare, portare e spostare un carico
 - operazioni che per caratteristiche e per condizioni sfavorevoli possono provocare, tra l'altro rischi di lesioni dorso lombari.

La colonna vertebrale

- La colonna vertebrale è composta da una serie di snodi posti l'uno sull'altro, le vertebre ed i dischi.
- La pila di snodi, con i muscoli, sostiene il corpo e permette i movimenti della schiena: piegarsi in avanti, indietro, sul fianco e ruotare.

Cosa sono le lesioni “dorso-lombari”

- Sono lesioni a carico di:
 - ossa
 - muscoli
 - tendini
 - nervi
 - vasi
- a livello dorso lombare



Come si prevengono i disturbi della Schiena

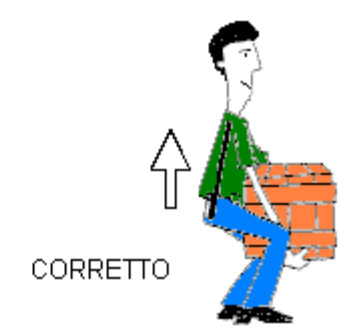
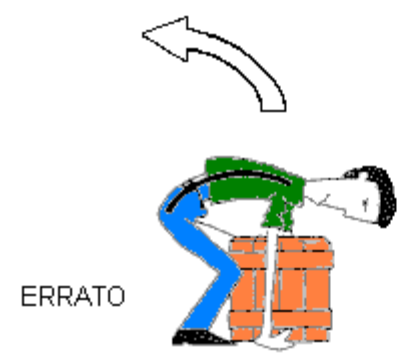
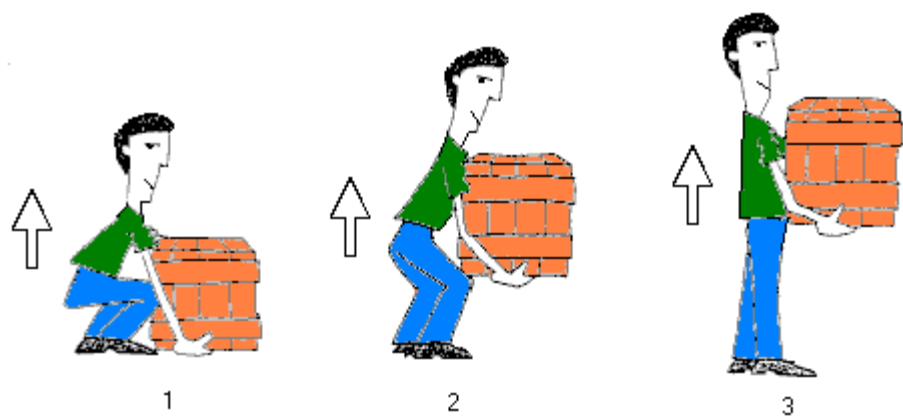
- **Evitare per i lavoratori la movimentazione manuale dei carichi ricorrendo ad attrezzature meccaniche**
- **se non è possibile:**
 - **organizzare i posti di lavoro**
 - **valutare le condizioni di sicurezza**
 - **adottare misure atte ad evitare lesioni**
 - **avviare la sorveglianza sanitaria**
 - **informare e formare**

Campo di applicazione per la movimentazione manuale dei carichi

- Definizioni:
 - **Movimentazione manuale dei carichi** : le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano tra l'altro rischi di lesioni dorso-lombari.
 - **Lesioni dorso-lombari** : lesioni a carico delle strutture osteomiotendinee e nerveovascolari a livello dorso lombare.

La colonna vertebrale: Come sollevare un peso

- La movimentazione manuale dei carichi eseguita ripetutamente in modo sbagliato, con la schiena incurvata, danneggia la colonna vertebrale e causa dolore (lombalgia, artrosi, ernia del disco)
- La movimentazione manuale dei carichi eseguita ripetutamente in modo corretto, con la schiena dritta, come fa l'atleta sollevatore di pesi, risparmia la schiena e non causa dolore.
- Anche la posizione fissa prolungata deve essere corretta: stare a lungo con la schiena, piegata in avanti o curvata indietro, danneggia la colonna.



I fattori di rischio

- La caratteristica del carico
- lo sforzo fisico richiesto
- l'attività lavorativa
- le caratteristiche dell'ambiente di lavoro
- i fattori individuali

I fattori di rischio: le caratteristiche del carico

- È troppo pesante ($> \text{Kg } 30$ per gli uomini, 20Kg per le donne);
- è ingombrante o difficile da afferrare;
- è in equilibrio instabile o il suo contenuto può spostarsi;
- può provocare lesioni
- contiene sostanze pericolose

I fattori di rischio: lo sforzo fisico richiesto

- È eccessivo
- obbliga a movimenti di torsione del busto
- è compiuto con il corpo in posizione instabile
- può comportare un movimento brusco del carico.

I fattori di rischio: l'attività lavorativa

- Frequenza degli sforzi fisici
- insufficiente periodo di riposo fisiologico e/o di recupero;
- distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto;
- ritmi imposti

I fattori di rischio: rischio individuale.

- Idoneità fisica a svolgere il lavoro
- indumenti, calzature inadeguati
- informazione insufficiente

I fattori di rischio: ambiente di lavoro.

- Spazio di lavoro insufficiente
- presenza di corpi sporgenti, possibilità di urto con cose o persone
- pavimento ineguale
- dislivelli che implicano la manipolazione del carico a livelli diversi
- punti di appoggio instabili
- microclima
- carenza di illuminazione.